



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

Deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.26

DEL 08 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno duemilaquattordici il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE ALLE ORE 19.30 nella sede Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in PRIMA convocazione convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: MEI SALVATORE	☒	☐
CONSIGLIERI:		
1) PUCCIANI ANGELO	☒	☐
2) CAPPARELLA STEFANO	☒	☐
3) CAPPARELLA ANDREA	☐	☒
4) TOMASSI ANNA	☒	☐
5) BIANCHI EMILIANO	☒	☐
6) TRECCI ALESSANDRO	☒	☐
7) DANTE ANDREA	☒	☐
8) MIOTTI ELEONORA	☒	☐
9) SANTONI FRANCESCO	☒	☐
10) ANGELETTI LORENZO	☒	☐

PRESENTI n° 10 ASSENTI n° 01

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Picchi Maria

Il Sindaco Mei Salvatore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI i commi 639 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il regolamento comunale IUC predisposta dagli uffici comunali, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Legislativo del Ministero dell'interno in data 18/07/2014 il quale differisce al 30.09.2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge come dichiara:

1. Di recepire e far propria la premessa narrativa;
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

F.to IL SINDACO
(Mei Salvatore)

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS.VO 267/2000

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' TECNICA

parere favorevole: F.to Mei Salvatore

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: F.to Mei Salvatore

Il Sindaco, Terminata la sua relazione chiede ai consiglieri di intervenire;

Il Consigliere Miotti Eleonora comunica che il gruppo di minoranza intende astenersi e non votare contro in quanto è la bozza di regolamento proposta viene adottata da tutti i comuni. Ringrazia il Sindaco di averlo fornito unitamente alla convocazione di Consiglio anche se questo non consente, alla minoranza, di dare pareri o suggerimenti, in quanto è più consona che i regolamenti vengano condivisi e questa è una richiesta per il futuro.

Il Sindaco risponde che per i prossimi regolamenti che si dovranno adottare si istituirà una commissione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

Udito l'intervento della minoranza;

VISTO il parere espresso ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

Con votazione espressa nelle forme e nei modi di legge, nel modo seguente:

Consiglieri presenti e votanti n.10 Voti Favorevoli: 7 Astenuti 03 (Miotti Eleonora, Santoni Francesco e Angeletti Lorenzo) contrari 0

DELIBERA

1. di approvare integralmente la superiore proposta.

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

Letto, confermato e sottoscritto.

F.s. IL SINDACO
(Mei Salvatore)



F.s. IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Picchi)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La suestesa deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il giorno - 9 SET. 2014 ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° c. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Monte S. Giovanni li - 9 SET. 2014

F.s. IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Picchi)

F.s. IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Monte San Giovanni li - 9 SET. 2014

IL SEGRETARIO COM.LE
(Dott.ssa Maria Picchi)

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami.

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
()

**COMUNE DI
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA**

Provincia di Rieti

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL ____**

SOMMARIO

Imposta Unica Comunale (IUC)

Capitolo 1

Disciplina generale "IUC" (*Imposta Unica Comunale*)

- Art. 1** OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2** COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3** DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- Art. 4** DICHIARAZIONI
- Art. 5** MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 6** SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 7** COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
- Art. 8** RISCOSSIONE
- Art. 9** FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 10** ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 11** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Capitolo 2

Regolamento componente "IMU" (*Imposta municipale propria*)

- Art. 12** OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 13** ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 14** DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 15** IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
- Art. 16** DISPOSIZIONI FINALI

Capitolo 3

Regolamento componente "TASI" (*Tributo sui servizi indivisibili*)

- Art. 17** OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 18** PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 19** ESCLUSIONI
- Art. 20** SOGGETTI PASSIVI
- Art. 21** BASE IMPONIBILE
- Art. 22** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- Art. 23** DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI
- Art. 24** INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 25 DICHIARAZIONI
- Art. 26 SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 27 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 28 RISCOSSIONE

Capitolo 4

Regolamento componente "TARI" (*Tassa sui rifiuti*)

- Art. 29 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 30 PRESUPPOSTO
- Art. 31 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 32 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 33 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 34 TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 35 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 36 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 37 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Art. 38 PIANO FINANZIARIO
- Art. 39 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 40 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 41 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 42 ZONE NON SERVITE
- Art. 43 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 44 ESENZIONI
- Art. 45 TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 46 TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 47 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 48 RISCOSSIONE
- Art. 49 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 50 IMPORTI MINIMI
- Art. 51 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 52 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 53 NORME TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 5

Norme finali

- Art. 54 ENTRATA IN VIGORE

Capitolo 1

Disciplina generale "IUC" (*Imposta Unica Comunale*)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC è composto da:
 - a. l'**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
 - e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
 - a) le aliquote e detrazioni IMU;
 - b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
 - c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES/TARSU).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6

SCADENZE DI VERSAMENTO

- 1) Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: *16 Giugno* per l'acconto e *16 dicembre* per il saldo.
- 2) Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza *16 giugno* e *16 dicembre*.
 - Il versamento della **TARI** è fissato in 2 rate, con scadenza *30 Maggio* - *30 Novembre*.

Art. 7

COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni;

Art. 10

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Capitolo 2

Regolamento componente "IMU" (*Imposta municipale propria*)

Art. 12

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **IMU** (*Imposta municipale propria*) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 13

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari* a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai *cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato*, a condizione che non risultino locate.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992;

Art. 15

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Imu non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12,00 euro. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno. Parimenti non verrà eseguito il rimborso per somme inferiori a 12,00 euro;

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera di C.C. n. 8 del 29/09/2012;

Capitolo 3

Regolamento componente "TASI" (*Tributo sui servizi indivisibili*)

Art. 17

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 18

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 19

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 20

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'**occupante**, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 22. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

Art. 21

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i..

Art. 23

DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

Art. 24

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 25

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 26

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**.

Art. 27

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 28

RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Capitolo 4

Regolamento componente "TARI" (*Tassa sui rifiuti*)

Art. 29

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 31

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 32

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati ;
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 33

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti,*
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva ;

Art. 34

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 35

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla **superficie calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 36

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 37

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 38

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art. 39

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Art. 40

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, il nucleo familiare, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 50, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
4. Per le utenze domestiche dei non residenti o occupate o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a n. 1 persona, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 50 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a sei mesi nel corso del medesimo anno, soggetto passivo, sarà l'occupante.

Art. 41

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso;
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 52.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 52.

Art. 42

ZONE NON SERVITE

Nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina il tributo è dovuto per intero, su tutto il territorio comunale.

Art. 43

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella sola quota fissa.

Art. 44

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:

- a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
2. Sono altresì esenti le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti pubblici a rete. Le circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 45

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 46

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 47

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro trenta giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche
6. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - a. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - c. Numero degli occupanti i locali;
 - d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - f. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttive dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6.

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (*modello F24*) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
 - Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 (*due*) **rate**, scadenti **30 Maggio - 30 novembre**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 49

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 50

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 51

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 52, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici) :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 52

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento all'eventuale avviso di accertamento d'ufficio emesso dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 53

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES/TARSU.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 40 del presente regolamento.

Capitolo 5

Norme finali

Art. 54

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

N	CATEGORIE - UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 Componente
2	Nucleo familiare con 2 Componenti
3	Nucleo familiare con 3 Componenti
4	Nucleo familiare con 4 Componenti
5	Nucleo familiare con 5 Componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più Componenti

<i>Categorie attività - utenze non domestiche</i>	
N	Descrizione
1	MUSEI , BIBLIOTECHE , SCUOLE ASSOCIAZIONI , LUOGHI DI CULTO , CASERME
2	CAMPEGGI , DISRIBUTORI CARBURANTI , IMPIANTI SPORTIVI
3	STABILIMENTI BALNEARI
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI
5	ALBERGHI CON RISTORANTE
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
7	CASE DI CURA E RIPOSO
8	UFFICI , AGENZIE , STUDI PROFESSIONALI
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
10	NEZOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE , LIBRERIA , CARTOLERIA FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
11	EDICOLA , FARMACIA , TABACCAIO , PLURILICENZE
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (falegname , idraulico , fabbro , elettricista)
13	CARROZZERIA , AUTOFFICINA , ELETTRAUTO
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONI BENI SPECIFICI
16	RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE , PIZZERIE , PUB
17	BAR, CAFFE' PASTICCERIA
18	SUPERMERCATO , PANE E PASTA , MACELLERIA , SALUMI E FORMAGGI , GENERI ALIMENTARI
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
20	ORTOFRUTTA , PESCHERIE , FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
21	DISCOTECHE , NIGHT CLUB